



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO VIII :PENSIONI – RICOSTRUZ CARRIERA -VIA COAZZE,18 – 10138 TORINO
USP.TO@ISTRUZIONE.IT - USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

Circolare n. 11
Prot. n.276/u

Torino, 14 gennaio 2016

Ai DIRIGENTI Scolastici
delle Scuole ed Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado- LORO SEDI

ALLE OO.SS. Provinciali ed ai Patronati
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione art.72 Co.11 Legge 133/2008 –
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL 1.9.2016
PERSONALE DOCENTE E ATA

Si fa seguito alla nota prot. 138 del 11/01/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in merito all'applicazione del co.11 dell'art.72 della L.133/2008. Come precisato anche dalla Circolare Ministeriale, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro verrà disposta esclusivamente nei confronti dei dipendenti che appartengono a classe di concorso o profilo in cui sussista situazione di esubero e che maturino le seguenti anzianità di servizio (indipendentemente dall'età anagrafica):

- . 40 anni di anzianità contributiva entro il 31/8/2016
(nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011);
- . 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31/08/2016;

Al riguardo si precisa che nel computo dell'anzianità contributiva vanno considerati tutti i servizi di ruolo, i servizi prestati con iscrizione al Tesoro, il servizio militare, i periodi di astensione obbligatoria ai sensi art.25 del dlgs n.151/2001, ed i periodi richiesti a riscatto o ricongiunzione solo nell'ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

E' opportuno evidenziare che la legge di stabilità n.190 del 23/12/2014 ha abrogato la penalizzazione prevista per coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata e cessano dal servizio con un'età inferiore a 62 anni.

Le SS.LL. provvederanno alla valutazione dei singoli casi e ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2016 con preavviso di sei mesi.

Copia della comunicazione, notificata all'interessato, dovrà essere inoltrata a questo Ufficio entro il 04/03/2016 all'indirizzo di posta elettronica: gina.olivigno.to@istruzione.it e sarà cura di codeste istituzioni scolastiche provvedere all'inserimento al SIDI della causale di cessazione (CS10 – data dom.28/02/2016).

Non dovrà essere inoltrata la domanda di cessazione on line attraverso la procedura web POLIS da parte degli interessati che dovranno, invece, presentare istanza di pensione all'ente previdenziale, come già precisato nella circolare n.3 del 08/01/2016, a cui si fa riferimento. Si confida nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL., e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
ANTONIO CATANIA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)

